FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A. Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S.D. CASINÒ DI VENEZIA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERONA CALCIO A 5 /VENEZIA CALCIO A 5 DEL 20.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 214 dell'1.12.2010)

La C.G.F. rinvia per la sola camera di consiglio.

2) RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 14.03.2011 INFLITTA AL SIG. MASCOLO FRANCESCO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 14.12.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 di Pagani (Salerno) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL POMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. GIUSEPPE BELFIORE (DIRIGENTE)
- SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. ALESSANDRO MARTINELLI (CALCIATORE)
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NEL CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI 2010 2011 E AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 41/LND del 7.10.2010 Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 31/CDN del 18.11.2010)

La C.G.F. rinvia per la sola camera di consiglio.

4) RICORSO DELL'A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CENTRO SOCIALE GIOVANILE /LICOGEST VIBO CALCIO A 5 DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 265 del 17.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Centro Sociale Giovanile di Putignano (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 14 gennaio 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete